



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Sportello Unico Edilizia Privata

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CANISCHIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 3/2022

RICHIEDENTE: COMUNE DI CANISCHIO
con sede in Canischio (To), Frazione Mezzavilla n. 7 bis

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di tratti di strade comunali e protezione spondali del ponte sul rio Brovino – CIG: 896544359C / CUP: H67H19001360001
Progetto definitivo / esecutivo
Canischio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **17.12.2021** al prot. **24167**, registro delle istanze di autorizzazione paesaggistica n. 23/2021, da parte del Comune di Canischio con sede in Canischio (To), Frazione Mezzavilla n. 7 bis, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di

messa in sicurezza di tratti di strade comunali e protezione spondali del ponte sul rio Brovino – CIG: 896544359C / CUP: H67H19001360001”, ubicazione Canischio;

- il parere sospensivo in data **20.12.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all’istanza di cui al punto precedente;
- le integrazioni pervenute in data **21.01.2022** al prot. **1177**, costituenti parziale revisione e sostituzione della documentazione pervenuta al prot. 24167/2021;;
- il parere favorevole condizionato in data **24.01.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all’istanza di cui ai punti precedenti;

Dato atto che:

- con nota prot. **1548** del **26.01.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. **3344** del **16.02.2022**, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole condizionato in ordine all’intervento di che trattasi, oltre a specifiche in ordine alla tutela archeologica;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l’istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell’art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l’avente titolo:

COMUNE DI CANISCHIO

con sede in Canischio (To), Frazione Mezzavilla n. 7 bis

all’esecuzione dei lavori oggetto dell’istanza presentata in data **17.12.2021** al prot. **24167** e successive integrazioni pervenute in data **21.01.2022** al prot. **1177**, relativi all’intervento:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PROTEZIONE SPONDALI DEL PONTE SUL RIO BROVINO – CIG: 896544359C / CUP: H67H19001360001

progetto definitivo / esecutivo
Canischio

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Elaborato A – Relazione tecnica	24167 del 17.12.2021
Tav. L - Relazione paesaggistica	24167 del 17.12.2021
Tav. 01 – Corografia	24167 del 17.12.2021
Tav. 02 – Planimetria di rilievo con documentazione fotografica	24167 del 17.12.2021
Tav. 03 – Planimetria di progetto	24167 del 17.12.2021
Tav. 04 – Sezioni tipo di progetto	1177 del 21.01.2022
Tav. 05 – Carpenteria e armature opere in c.a.	24167 del 17.12.2021
* <i>Costituiscono allegato all’autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto definitivo/esecutivo relative ai lavori ricadenti in ambito paesaggistico e pertinenti</i>	

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio del **24.01.2022**:

- *“il “banchettone” sia realizzato in colore grigio scuro/colore pietra, al fine del miglior inserimento nel contesto della struttura e con spessore simile all’esistente;*
- *i giunti della porzione oggetto di consolidamento vengano tenuti arretrati al fine di mantenere la tessitura in pietra esistente”.*

Restano altresì ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. **3344** del **16.02.2022**:

- *“parere favorevole all’intervento proposto rammentando di dare puntuale adempimento alle condizioni espresse ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/004.*

**b) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i.
(TUTELA ARCHITETTONICA)**

Considerato che il bene in oggetto risulta sottoposto ai disposti di tutela di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in ragione degli artt. 10-12 del citato decreto;

vista la documentazione progettuale e gli elaborati trasmessi in allegato all'istanza, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **autorizza** ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'esecuzione delle opere così come descritte negli elaborati progettuali, a condizione che:

- il banchettone sia realizzato in grigio scuro/colore pietra, al fine del migliore inserimento nel contesto della struttura e con spessore simile all'esistente;

- i giunti della porzione oggetto di consolidamento vengano tenuti arretrati al fine di mantenere la tessitura in pietra esistente; [...]

Questo Ufficio (Soprintendenza) si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite a regola d'arte, conformemente alla documentazione di progetto approvata, e resta a disposizione per sopralluoghi e pareri; dovrà essere tempestivamente informato dell'inizio dei lavori, di eventuali circostanze impreviste e problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle opere e dell'andamento delle stesse per poter compiere verifiche o pronunciarsi su prove o campionature. L'ufficio (Soprintendenza) rimane a disposizione per pareri e sopralluoghi.

Il presente atto approvativo potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure in corso d'opera si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

Al fine di una corretta documentazione dell'intervento si richiede che venga consegnata entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori una completa documentazione descrittiva del cantiere.

**c) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i.
(TUTELA ARCHEOLOGICA)**

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato all'istanza, presa visione dell'intervento e della sua ubicazione si è constatato che non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che, in base alla documentazione conservata negli Archivi di questa Soprintendenza, da tale area non sono attestati rinvenimenti archeologici. Considerato inoltre che gli scavi previsti sono ridotti e interesseranno sedimi già alterati in precedenza - poiché il progetto consiste principalmente in demolizioni e sostituzioni o rivestimenti e rinforzi di strutture già esistenti - si valuta basso il rischio di ritrovamenti di interesse archeologico e si esprime parere favorevole all'avvio dei lavori, senza ulteriori prescrizioni archeologiche, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. Si rappresenta pertanto che, qualora durante gli scavi si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti. Si richiede inoltre che venga inviata una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori per consentire all'Ufficio scrivente (Soprintendenza) di programmare eventuali controlli in corso d'opera da parte del funzionario archeologo di zona. [...]

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo del Comune di Canischio per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgné, lì 23 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/